



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2242

Riorganizzazione dei Ministeri

*(Conversione in legge del DL 104/2019 – Approvato dal Senato A.S.
1493)*

N. 153 – 12 novembre 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2242

Riorganizzazione dei Ministeri

*(Conversione in legge del DL 104/2019 – Approvato dal Senato A.S.
1493)*

N. 153 – 12 novembre 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO	- 4 -
ARTICOLO 1-BIS	- 10 -
SERVIZI ESSENZIALI DI ACCOGLIENZA E DI ASSISTENZA AL PUBBLICO, VIGILANZA, PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI	- 10 -
ARTICOLO 1-TER	- 11 -
TUTELA, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA	- 11 -
ARTICOLO 1-QUATER	- 14 -
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE FINALI DI COPPA DEL MONDO E DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO	- 14 -
ARTICOLO 2	- 15 -
ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE	- 15 -
ARTICOLO 3, COMMII DA 1 A 5	- 19 -
RIMODULAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER LA REVISIONE DEI RUOLI E DELLE CARRIERE	- 19 -
ARTICOLO 3, COMMII 6 E 7	- 25 -
LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE IMPEGNATO NELL'OPERAZIONE "STRADE SICURE"	- 25 -
ARTICOLO 3-BIS	- 29 -
INCREMENTO DEL FONDO PER IL RIORDINO DEI RUOLI DEL PERSONALE MILITARE E DI POLIZIA E RIDUZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE DELLE SPESE DEI MINISTERI	- 29 -
ARTICOLO 3-TER	- 31 -
SOSTITUZIONE DELLE TABELLE B E C AL D.LGS. N. 217/2005 (ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO)	- 31 -
ARTICOLO 4	- 32 -
STRUTTURA TECNICA PER IL CONTROLLO INTERNO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	- 32 -
ARTICOLO 5	- 37 -
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	- 37 -

ARTICOLO 6.....	- 38 -
DISPOSIZIONI URGENTI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MIUR.....	- 38 -
ARTICOLO 7.....	- 39 -
CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	- 39 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2242
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Iniziativa:	governativa approvato con modifiche dal Senato
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	la Suriano
Commissione competente:	I (Affari Costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato¹, dispone la conversione in legge del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante norme in materia di trasferimento di funzioni e di riorganizzazione di Ministeri.

Il decreto legge reca disposizioni per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferiti al testo originario del provvedimento.

Si evidenzia che nel corso dell'esame al Senato sono state acquisite relazioni tecniche relative ad alcune delle proposte emendative approvate (artt. 1-*ter*, 3-*bis*, 3-*ter* e integrazione del testo dell'articolo 2), mentre

¹ AS 1493.

al momento della predisposizione della presente Nota, non risulta presentata la relazione tecnica di passaggio e il prospetto riepilogativo aggiornato alla luce delle modifiche apportate dal Senato.

Si esaminano a seguire le norme considerate dalle relazioni tecniche e le altre disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Trasferimento al Ministero dei beni culturali delle funzioni in materia di turismo

La norma trasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo insieme alle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo (comma 1)

Si sopprime, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali i posti di funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. In aggiunta, si prevede l'istituzione dei posti funzione relativi ad un dirigente di livello generale e a due dirigenti di livello non generale nonché - con norma approvata nel corso dell'esame presso il Senato - ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale, in luogo di venticinque, e di centonovantadue posizioni di livello non generale, in luogo di centosessantatre (comma 2).

La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina - secondo il tenore letterale della norma - il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario². Conseguentemente, in relazione a tale

² La norma non specifica equivalenti a cosa. Si suppone ad un posto di dirigente di livello generale; infatti la dotazione organica dei dirigenti di livello generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali scende da tredici unità ad undici. La riduzione è conseguenza dell'unità trasferita ai sensi del comma 2 e dell'unità soppressa per la ricostituzione di due posizioni dirigenziali di livello non generale previste dal comma 3.

ripristino nonché al trasferimento di due dirigenti generali, previsto dal comma 2, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale, in luogo di tredici, e di sessantuno posizioni di livello non generale confermativo della legislazione vigente (comma 3).

Al fine di semplificare il riordino conseguente all'introduzione delle norme in esame si prevede l'adozione dei regolamenti di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo mediante DPCM (comma 4).

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte ulteriori norme che prevedono che la dotazione finanziaria destinata a coprire le spese sostenute per il trattamento economico del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori del Ministro per i beni e le attività culturali³ sia incrementata complessivamente di 500.000 euro lordo dipendente annui a decorrere dall'anno 2020⁴ (comma 3-*bis*). All'onere che l'amministrazione dovrà sostenere, pari a 692.000⁵ euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali (comma 3-*ter*).

Sino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 5). A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole al Ministero per i beni e le attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale entro i limiti del contratto in essere. Il trasferimento delle risorse finanziarie opera con riguardo a quelle non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, afferenti alle spese di funzionamento e a quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto- Queste risorse sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali (comma 6). Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle

³ Di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76.

⁴ L'incremento è disposto a seguito del trasferimento delle funzioni inerenti il turismo e al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività.

⁵ L'onere per l'amministrazione si ottiene incrementando il lordo per il dipendente del 38,38 per cento al fine di considerare i contributi previdenziali, l'IRAP e la contribuzione aggiuntiva che gravano sul datore di lavoro.

politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole⁶ (comma 7). A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attività culturali (comma 8).

La dotazione organica di quest'ultimo Ministero è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole (comma 10). Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente (comma 11). Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali (comma 12).

Gli importi da trasferire sono determinati considerando i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tengono conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

Sono apportate novelle al D.lgs. 300/1999, che disciplina organizzazione del Governo, a causa del trasferimento delle funzioni di turismo sopra disciplinato (comma 13).

Si novella, altresì, l'articolo 16 del decreto legge n. 83/2014 al fine di stabilire che l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo sarà, d'ora in poi, sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e non più del Ministero delle politiche agricole (comma 14). Ulteriori novelle delle leggi n. 91/1963 e n. 6/1989 prevedono analogo trasferimento dei compiti di vigilanza rispettivamente sul Club alpino italiano e sull'esercizio della professione di guida alpina (comma 15).

Si dispone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatta eccezione di quanto previsto dal comma 2 (comma 18).

Il prospetto riepilogativo - riferito alle norme recate dal testo originario del decreto che non prevedeva ulteriori venticinque posti di dirigente di livello generale previsti dal comma

⁶ Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ovvero, con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati

2 e non includeva i commi *3bis* e *3-ter* e adottava modalità di copertura diverse - ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti												
Istituzione di posizioni dirigenziali (comma 2)		0,53	0,53	0,53		0,53	0,53	0,53		0,53	0,53	0,53
Minori spese correnti												
Funzionamento istituzioni del settore museale (*)		0,53	0,53	0,53		0,53	0,53	0,53		0,53	0,53	0,53
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Istituzione di posizioni dirigenziali (comma 2)						0,26	0,26	0,26		0,26	0,26	0,26

(*) Modalità originaria di copertura dell'onere recato dal comma 2, modificata nel corso dell'esame presso il Senato.

La relazione tecnica, riferita al testo originario dell'articolo, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, valuta come onerose le sole norme recate dal comma 2. In particolare la relazione tecnica chiarisce che l'onere di 530.000 euro si determina stimando una spesa di 285.000 euro per il trattamento economico da corrispondere ad un dirigente di livello generale e di 245.000 euro per il trattamento economico di due dirigenti di livello non generale; le somme comprendono gli oneri a carico dell'amministrazione.

Si fa presente in proposito che le ulteriori venticinque posizioni dirigenziali previsti dalle modifiche approvate al comma 2 nel corso dell'esame presso il Senato hanno incrementato la misura dell'onere atteso da 530.000 euro a 3.592.500 euro in coerenza con i dati recati dalla relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento. Inoltre, in luogo della copertura a carico dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento istituzioni del settore museale, è stata prevista una riduzione del Fondo speciale di parte corrente del ministero per i beni e le attività culturali per l'importo complessivo di 3.592.500 euro.

La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, reca inoltre l'elenco completo dei capitoli di spesa e delle risorse da trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio delle funzioni in materia di turismo. Si tratta delle risorse iscritte ai fini del bilancio triennale 2019/2021 nell'ambito della missione 3 Turismo (31), programma 3.1 "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1), CdR 6 "Dipartimento del Turismo" dello stato di

previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali. L'importo complessivo da trasferire è pari a 21.030.000 euro per ciascun anno del triennio. La relazione tecnica individua, altresì, le unità di personale da trasferire che sono in totale 22 (8 dell'Area III e 14 dell'Area II del comparto Ministeri).

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando la clausola di invarianza di cui al comma 18 e l'esiguità delle risorse umane e finanziarie oggetto delle norme di trasferimento, appare opportuno acquisire conferma che, per effetto dello stesso, l'onere complessivo per il personale trasferito non subisca incrementi dovuto ad eventuali aumenti retributivi connessi all'applicazione del trattamento dell'amministrazione di destinazione.

Quanto ad eventuali spese *una tantum*, dovute alle operazioni materiali di trasferimento, non si formulano osservazioni nel presupposto della possibilità di ricorso alle attuali disponibilità di bilancio.

Non si formulano altresì osservazioni riguardo alla stima degli oneri riferiti al comma 2.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal trasferimento dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e dall'istituzione presso tale ultimo Ministero di posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, nonché di ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, si evidenzia che l'accantonamento utilizzato ai fini del bilancio triennale 2019-2021 reca le occorrenti disponibilità. Si sottolinea tuttavia che il disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), pur ridefinendo in misura congrua rispetto agli oneri derivanti dal presente provvedimento l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali a decorrere dall'anno 2020, prevede,

agli articoli 72, comma 22, e 74, comma 1, che siano temporaneamente accantonate e rese indisponibili ai fini della gestione risorse su taluni programmi di spesa, ivi compreso il programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale risultano accantonati 750 milioni di euro per il 2020, 700 milioni di euro per il 2021 e 500 milioni di euro per il 2022, senza specificare l'ammontare delle risorse eventualmente non utilizzabili sui singoli accantonamenti dei fondi speciali di competenza di ciascun ministero. In particolare, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si evidenzia esclusivamente che sul Fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856) sono stati effettuati ulteriori accantonamenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per gli anni 2020 e 2021, mentre non risultano effettuati accantonamenti sull'anno 2022.

Su tale punto appare, pertanto, necessario acquisire dal Governo i dati occorrenti alla verifica, in sede parlamentare, delle effettive disponibilità risultanti alla luce delle risorse rese indisponibili dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 sull'accantonamento del fondo speciale di competenza di ciascun Ministero, in particolare di quello di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, anche al fine di assicurare che le risorse complessivamente utilizzate dal presente provvedimento a decorrere dal 2020 a valere sul citato accantonamento⁷ non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dei citati articoli 72, comma 22, e 74, comma 1, del disegno di legge di bilancio.

Il comma 3-ter dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal potenziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali inerenti al turismo, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i

⁷ Si tratta degli oneri indicati dal comma 2 dell'articolo 1, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, dal comma 3-ter dell'articolo 1, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, dal comma 3 dell'articolo 1-bis, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, e dal comma 2 dell'articolo 1-ter, pari a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021.

beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, si rinvia alle osservazioni già formulate in merito al comma 2 dell'articolo in esame.

ARTICOLO 1-*bis*

Servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali

La norma, introdotta dal Senato, autorizza⁸ il Ministero per i beni culturali ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuato mediante apposita procedura selettiva (comma 1).

Viene demandato ad un decreto interministeriale l'individuazione dell'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al DPCM 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura nonché la disciplina delle modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale (comma 2).

Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per il 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dal 2021. Per la medesima finalità, è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per il 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, di euro 2.768.798 per il 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente riferito al Ministero per i beni culturali relativo al bilancio triennale 2019-2021 (comma 3).

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione degli oneri indicati (oneri assunzionali per 2.623.798 per il 2020, euro 5.247.596 annui a decorrere dal 2021 ed euro 145.000 per il 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali). Peraltro si evidenzia che gli stanziamenti sono configurati come limiti di spesa: ciò a fronte di oneri per spese di personale, che rivestono natura obbligatoria. Inoltre, il reclutamento del personale è riferito ad un contingente

⁸ Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del DPCM 20 giugno 2019.

determinato in numero fisso e non entro un tetto massimo. In proposito appare necessario acquisire un chiarimento in merito alla configurazione della disposizione come limite di spesa, anche in considerazione della mancanza di una relazione tecnica che quantifichi in modo puntuale le esigenze finanziarie in questione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell'articolo 1-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato di 150 unità di personale non dirigenziale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dallo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, si rinvia alle osservazioni già formulate in merito al comma 2 dell'articolo 1.

ARTICOLO 1-*ter*

Tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura

Normativa vigente. L'articolo 110 del D.lgs. n. 42/2004 prevede che, nei casi di gestione diretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici (con strutture organizzative interne alle amministrazioni), i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica (comma 1). Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. Il Ministro dell'economia riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo (comma 2). I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione (comma 3). I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale (comma 4).

La norma, introdotta dal Senato, autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad avvalersi della Società Ales S.p.A., per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura⁹. Per le summenzionate finalità alla Società Ales S.p.A., è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nel 2019, a 330.000 euro nel 2020 e a 245.000 euro nel 2021 (comma 1).

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2019, a 330.000 per il 2020 e a 245.000 euro per il nel 2021, si provvede nel 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del DL n. 59/2019 e, nel 2020 e nel 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente riferito al Ministero per i beni e le attività culturali relativo al bilancio triennale 2019-2021 (comma 2).

L'art. 2, comma 1, del DL n. 59/2019 ha autorizzato la spesa di euro 15.410.145,00, per il 2019 al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali. In base a quanto evidenziato dalla RT relativa al medesimo decreto legge l'autorizzazione di spesa in riferimento è destinata all'incremento di specifici capitoli di nuova istituzione di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione della spesa, del Ministero per i beni e le attività culturali (Somme destinante allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo per il pubblico).

Viene modificato l'articolo 10, comma 3, del D.lgs. n. 42/2004 al fine di prevedere che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato siano destinati oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza, la conservazione, il funzionamento e la valorizzazione – come previsto nel testo vigente della norma modificata - anche alla fruizione dei suddetti istituti e luoghi (comma 3).

Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli Istituti e dei Musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al rispettivo funzionamento, sono versati dai medesimi Istituti e Musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, con decreto ministeriale, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero, per i beni e le attività culturali in deroga all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n.75/2017, per essere destinato alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti Istituti e Musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa (comma 4).

L'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 prevede tra l'altro che, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente

⁹ Viene precisato che ciò è disposto nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del DPCM del 20 giugno 2019 e delle ulteriori necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività.

al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma introdotta al Senato.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto dei commi 1 e 2 e, con riferimento specifico alle risorse poste a copertura dal comma 2, precisa che le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del DL n. 59/2019 sono appostate sui capitoli 1292 (pg. 40), 6530 (pg.30), 6030 (pg. 49); 4825 (pg.23) 5720 (pg. 34) e pro quota nei capitoli 4050 (pg.47) e 4550 (pg.52) del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo.

Con riferimento ai **commi 3 e 4** la relazione tecnica afferma che questi non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto agli oneri derivanti dall'impiego del personale del Ministero per progetti locali di fruizione e di valorizzazione si provvederà a valere sugli introiti individuati all'articolo 110 del Codice dei beni culturali. Tali risorse verranno versate dai medesimi istituti in conto entrate per essere riassegnate con decreto ministeriale al Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni culturali per la remunerazione del personale coinvolto in specifici progetti locali attivati dagli Istituti e dai Musei dotati di autonomia speciale, nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa.

In merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 2 non si formulano osservazioni essendo il maggior onere recato dalla disposizione (contributo di 5 milioni di euro nel 2019, a 330.000 euro nel 2020 e a 245.000 euro nel 2021 in favore della società Ales S.p.A.) configurato come limite di spesa. Quanto all'impiego di quota parte (nel limite massimo del 15 per cento) degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso presso gli istituti e i luoghi di cultura statali per la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti Istituti e luoghi di cultura, non si formulano osservazioni nel presupposto che tale specifica destinazione non pregiudichi la realizzazione di impegni già finanziati a normativa vigente a valere sulle medesime risorse. In proposito appare opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 1-ter provvede agli oneri derivanti dalla possibilità riconosciuta al Ministero per i beni e le attività

culturali di avvalersi della società Ales S.p.a. per l'attività di accoglienza e vigilanza, previste dal comma 1 del medesimo articolo 1-*ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021:

a) quanto a 5 milioni di euro per il 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2019;

b) quanto a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021.

Ciò premesso, in merito alla prima tipologia di copertura, si fa presente che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2019, al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, aveva autorizzato la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, provvedendo ad essa mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza degli importi previsti a copertura e che l'utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

In merito alla seconda modalità di copertura, si rinvia alle osservazioni già formulate in merito al comma 2 dell'articolo 1.

ARTICOLO 1-*quater*

Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, apporta modifiche all'articolo 61 del decreto-legge n. 50/2017, che tratta delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.

In particolare, si prevede la soppressione di norme che stabiliscono che:

- al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate;
- gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme messe a disposizione per la realizzazione di interventi connessi agli eventi in questione.

Conseguentemente è inserito nel citato articolo 61 una previsione volta a riconoscere al Commissario un compenso¹⁰ il cui onere grava sulla contabilità speciale a lui intestata.

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma dal momento che la stessa è stata introdotta nel corso dell'esame presso il Senato.

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che l'onere per il compenso del Commissario è posto a carico della contabilità speciale intestata allo stesso Commissario, andrebbero acquisiti elementi relativi all'entità di tale onere e alla disponibilità delle somme per farvi fronte senza pregiudicare interventi già programmati.

Sarebbe altresì utile indicare a valere su quali risorse saranno erogati i rimborsi spese a seguito della soppressione della disposizione del citato art. 61 DL 50/2017 che li imputa alle spese per la realizzazione degli interventi.

ARTICOLO 2

Attribuzione al Ministero degli affari esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema Paese

La norma, modificata nel corso dell'esame presso il Senato, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al MAECI sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalità di seguito descritte (comma 1).

Si prevede conseguentemente che la Direzione generale per il commercio internazionale del MISE sia soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale siano trasferiti al MAECI, con conseguente istituzione di sette uffici di

¹⁰ Determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Tale norma fissa un tetto di 100.000 euro per i compensi dei Commissari che la remunerazione si componga di una parte fissa (di massimo 50.000) e di una parte variabile (di massimo 50.000 euro).

livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il MAECI sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del MAECI. La dotazione organica dirigenziale del MISE resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale in luogo delle attuali centotrenta (comma 2).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri¹¹ si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato¹² alle direzioni generali per la politica commerciale internazionale e per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del MISE da trasferire nonché delle risorse strumentali e finanziarie e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente la dotazione organica del MAECI è incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del MISE. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale transitato nei ruoli del MAECI che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolge le funzioni di esperto¹³ presso il medesimo Ministero, è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni previsto dalle norme vigenti¹⁴ e il numero massimo di posti funzione istituiti¹⁵. All'esito del trasferimento del personale interessato, il MAECI provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Si interviene sulla disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE Agenzia apportando modifiche all'articolo 14 del decreto legge n. 98/2011. In primo luogo sono trasferiti dal MISE al MAECI i poteri di indirizzo e di vigilanza sull'Agenzia e di organizzazione degli uffici e delle attività che incidono sulla operatività della stessa Agenzia. Si dispone, altresì, il

¹¹ Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico.

¹² Alla data del 4 settembre 2019.

¹³ Ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

¹⁴ Articolo 168, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

¹⁵ Ai sensi del già citato articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

trasferimento, dal 2020, del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese dallo stato di previsione della spesa del bilancio statale del MISE allo stato di previsione del MAECI (comma 6).

A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, è trasferito dal MISE al MAECI il Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*¹⁶ (comma 8). In parallelo si interviene sulla disciplina del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia¹⁷, attribuendo al MAECI la responsabilità organizzativa primaria (comma 9).

Sono trasferite al MAECI le funzioni – già spettanti al MISE – concernenti i rapporti con la SIMEST¹⁸ e l'esercizio delle funzioni di vigilanza ed indirizzo su di essa (comma 10).

Sono inoltre apportate modifiche alla legislazione vigente per sostituire la competenza del MISE con quella del MAECI per l'esercizio di una pluralità di poteri connessi alle funzioni trasferite con le norme in esame (commi da 10-*bis* a 10-*septies*, 11, 11-*bis*, 12, 13, 13-*bis*, 14 e 15). Restano, comunque, salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge n. 518/1970 che ha disposto il riordino delle camere di commercio italiane all'estero.

Si dispone che, entro il 15 dicembre 2019, siano apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti all'entrata in vigore delle norme in oggetto. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico (comma 16).

Si prevede che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 18).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica, con riferimento al comma 2, evidenzia che non sono previste modifiche nel numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale dei due Ministeri, tenuto conto che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale già prevede due direzioni generali (per il sistema Paese e per l'Unione europea) le cui competenze già includono gli ambiti trasferiti (nei quali in precedenza il MAECI esercitava competenze concorrenti con quelle del MISE). Per fare fronte alle nuove funzioni, oltre alle sette posizioni dirigenziali non generali trasferite dal MISE, con contestuale istituzione di uffici di pari livello presso il MAECI, è previsto un ulteriore incremento rispettivamente di 1 e di 3 unità del numero dei posti di vice direttore generale e degli uffici dirigenziali non generali al MAECI, da assegnare esclusivamente al personale della carriera diplomatica.

¹⁶ Di cui all'articolo 4, comma 61 della legge n. 350/2003.

¹⁷ Di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 133/2014.

¹⁸ Società italiana per le imprese all'estero la cui disciplina è recata dalla legge 100/1999.

La relazione tecnica afferma che tali norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto relativamente al personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico (sette unità), si provvede mediante il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie dallo stato di previsione del MISE a quello del MAECI con il decreto previsto dal comma 3.

In relazione all'istituzione delle restanti quattro posizioni dirigenziali - 1 vice direttore generale e 3 posizioni di capo di ufficio dirigenziale non generale - la relazione tecnica rileva un onere derivante dall'attribuzione delle corrispondenti indennità di posizione e di risultato, ad altrettanti funzionari della carriera diplomatica. A tale onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria a legislazione vigente del pertinente fondo, mediante, rispettivamente, l'utilizzo delle risorse rivenienti da:

- la soppressione dell'Unità tecnica centrale (UTC) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, operata in forza del trasferimento delle relative funzioni all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in base alla legge n. 125/2014 e della soppressione dell'UTC in base al DPR n. 260/2016 e del decreto ministeriale 3 febbraio 2017, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017. La posizione del funzionario preposto all'UTC era equiparata, in forza dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del suddetto decreto ministeriale a quella di un vicedirettore generale;
- mediante la riduzione di tre funzionari collocati alle dirette dipendenze di capi di ufficio dirigenziale generale. Tali posizioni, in virtù, dell'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 1 agosto 2013, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 (Reg. n. 8, Fog. n. 28), sono equiparate, sotto il profilo economico, a quelle dei titolari di uffici dirigenziali non generali e dunque la loro soppressione compensa le tre nuove posizioni di capo di ufficio dirigenziale non generale.

La relazione tecnica ribadisce che la dotazione organica del MISE resta invariata per quanto riguarda le posizioni dirigenziali di livello generale (diciannove) e viene ridotta a centoventitre per quanto riguarda le posizioni dirigenziali non generali. La relazione ribadisce il contenuto delle disposizioni recate dal comma 3 che prevedono il trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie dal MISE al MAECI.

Con riguardo alle restanti disposizioni la relazione tecnica evidenzia il loro carattere ordinamentale (commi 4, 5, 16 e 17) oppure sottolinea che le nuove competenze assegnate al MAECI saranno svolte utilizzando le risorse trasferite ai sensi del comma 3 (commi da 6 a 15).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il trasferimento di personale dal MISE al MAECI, previsto dal comma 3, è suscettibile di determinare oneri nel caso in cui il trattamento corrisposto dallo stesso MAECI dovesse risultare più alto di quello in godimento, tenuto conto che la norma garantisce il trattamento dell'amministrazione di destinazione, ove

più elevato di quello già in godimento. Appare pertanto necessario che il Governo chiarisca se tale eventualità sia concretamente realizzabile in considerazione dei contratti integrativi in essere nei due Ministeri interessati dall'operazione di trasferimento del personale.

ARTICOLO 3, commi da 1 a 5

Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere

Le norme dispongono che le risorse del Fondo, istituito dall'articolo 35 del DL n. 113/2018, per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, sono determinate in euro 68,70 milioni per il 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto "residui", euro 119,08 milioni per il 2020, euro 118,97 milioni per il 2021, euro 119,21 milioni per il 2022, euro 119,30 milioni per il 2023, euro 119,28 milioni per il 2024, euro 118,99 milioni per il 2025, euro 119,19 milioni per il 2026, euro 118,90 milioni per il 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dal 2028 (comma 1).

Al fine di garantire copertura finanziaria all'attuazione della delega per l'emanazione di decreti correttivi e integrativi in materia di riordino dei ruoli delle forze armate e delle forze di polizia di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 132/2018, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte¹⁹ di euro 8.000.000 per il 2019, di euro 7.000.000 per il 2020, di euro 6.000.000 per il 2021, di euro 7.000.000 per il 2022, e sono incrementate di euro 17.000.000 per il 2023 e di euro 11.000.000 per il 2024 (comma 2).

L'articolo 1, comma 2, lett. a) e lettera b) della legge n. 132/2018 delega il Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive dei D.lgs. n. 94/2017 e D.lgs. n. 95/2017²⁰. I suddetti decreti legislativi, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando i principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, della legge n. 244/2012 e secondo la procedura prevista dall'art. 8, comma 5, della medesima legge che prevede, tra l'altro, che lo schema di ciascun decreto legislativo venga trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari²¹.

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 132/2018 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'art. 35, comma 1, del DL 113/2018 in cui confluiscono le risorse relative ad autorizzazioni di spesa già disposte per il riordino delle Forze armate e

¹⁹ Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009.

²⁰ I suddetti decreti legislativi di riordino dei ruoli e delle carriere sono stati adottati sulla base della delega recata dall'art. 1, della legge n. 244/2012.

²¹ Gli schemi di decreto legislativo in riferimento (AG 118 e AG 119) sono attualmente all'esame di Camera e Senato.

delle Forze di Polizia e non utilizzate. In particolare si tratta delle risorse di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) del DL n. 148/2017 (misure di razionalizzazione delle di Forze di polizia) nonché dei risparmi di spesa accertati, di parte corrente, di natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 244/2012 (revisione dello strumento militare). Si rammenta che il fondo di cui all'art. 35, del DL n. 113/2018 è stato incrementato, per effetto dell'art.1, comma 451, della legge bilancio 2019, di euro 100.000.000 a decorrere dal 2020.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004, è incrementato di euro 6.500.000 per il 2019, di euro 4.500.000 per il 2020, di euro 3.300.000 per il 2021 e di euro 3.800.000 per il 2022 (comma 3).

Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 6.500.000 per il 2019, di euro 4.500.000 per il 2020, di euro 3.300.000 per il 2021 e di euro 3.800.000 per il 2022, a euro 17.000.000 per il 2023, a euro 11.000.000 per il 2024, si provvede:

- quanto a euro 8.000.000 per il 2019, a euro 7.000.000 per il 2020, a euro 6.000.000 per il 2021, a euro 7.000.000 per il 2022, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui al comma 1 (comma 4, lett. a);
- quanto a euro 17.000.000 per il 2023 e a euro 11.000.000 per il 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (comma 4, lett. b).

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'Economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Minori spese correnti												
Variazione del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate (comma 2)	8,00	7,00	6,00	7,00	8,00	7,00	6,00	7,00	8,00	7,00	6,00	7,00
Minori entrate fiscali e contributive												
Variazione del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate—effetti riflessi (comma 1)					3,88	3,40	2,91	3,40	3,88	3,40	2,91	3,40
Maggiori spese correnti												

Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (comma 3)	6,50	4,50	3,30	3,80	6,50	4,50	3,30	3,80	6,50	4,50	3,30	3,80
Minori spese correnti												
Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (comma 4, lettera b)												

La **relazione tecnica**, con riguardo al comma 1 afferma che il fondo di cui all'art. 35, del DL n. 113/2018 è costituito dalle risorse di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del DL n. 148/2017 e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124/015. A tali risorse si aggiunge una quota, pari a 5.000.000 di euro, a decorrere dal 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 244/2012, e l'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge n. 145/2018. Inoltre, il fondo è stato ridotto in applicazione del D.lgs. n. 126/2018, concernente la revisione dei ruoli delle forze di polizia. Il fondo, pertanto, risulta essere pari a 68,70 milioni per il 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, a euro 119,08 milioni per il 2020, a euro 118,97 milioni per il 2021, a euro 119,21 milioni per il 2022, a euro 119,30 milioni per il 2023, a euro 119,28 milioni per il 2024, a euro 118,99 milioni per il 2025, a euro 119,19 milioni per il 2026, a euro 118,90 milioni per il 2027, a euro 119,27 milioni annui a decorrere dal 2028.

In merito al comma 2, la relazione tecnica evidenzia che questo provvede alla copertura finanziaria del provvedimento attuativo della delega, tenuto conto degli impegni di spesa che sono stimati nel limite massimo di euro 60,7 milioni per il 2019, euro 112 milioni per il 2020, euro 113 milioni per il 2021, euro 112,2 milioni per il 2022, euro 136,3 milioni per il 2023, euro 130,2 milioni per il 2024, euro 119 milioni a decorrere dal 2025. Viene, inoltre, evidenziato che le variazioni del citato fondo sono interamente compensate nel periodo dal 2019 al 2024, con una diminuzione di 28 milioni nel periodo 2019-2022 ed un corrispondente incremento negli anni 2023-2024. La RT ribadisce il contenuto dei commi 3 e 4. La relazione tecnica non considera il comma 5.

Nel **corso dell'esame in prima lettura al Senato** è stato chiesto²² di acquisire un supplemento istruttorio volto ad appurare la coerenza tra la modulazione delle risorse del Fondo per la revisione dei ruoli di cui al comma 1 e le riduzioni del Fondo fino al 2022 e gli incrementi per il 2023 e il 2024 disposte dal comma 2. Sono stati, altresì, chiesti chiarimenti volti ad appurare la congruità della copertura del comma 4 (relativa

²² Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 194 del 01 ottobre 2019.

agli oneri di cui ai commi 2 e 3), con particolare riferimento all'apparente disallineamento tra gli oneri quantificati e le coperture di cui alla lettera a). il Governo²³, con riguardo al comma 1 ha fornito i dati riportati nella sottostante tabella relativi alle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità relative alla revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

(euro)

Anno	Risparmi razionalizzazione FdP*	Risparmi revisione. strumento militare FA**	Articolo 1, comma 451, legge, n. 145/2018	Oneri D. Lgs. n. 126/2018	Rimodulaz. D. L. n. 104/2019	TOTALE RISORSE DISPONIBILI
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	a+b+c+d+e
2019	60.213.882,00	10.000.000,00	0	-1.514.590	-8.000.000,00	60.699.292,00
2020	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-923.613	-7.000.000,00	112.080.774,00
2021	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-1.032.429	-6.000.000,00	112.971.958,00
2022	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-789.425	-7.000.000,00	112.214.962,00
2023	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-702.360	17.000.000,00	136.302.027,00
2024	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-723.419	11.000.000,00	130.280.968,00
2025	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-1.015.370	0	118.989.017,00
2026	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-816.467	0	119.187.920,00
2027	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-1.100.429	0	118.903.958,00
2028	15.004.387,00	5.000.000,00	100.000.000,00	-730.884	0	119.273.503,00

(*) Articolo 7, comma 2, lettera a del Decreto Legislativo 16 ottobre 2017, n. 148.

(**) Articolo 4, comma 1, lettere c) ed) della legge n. 244/2012.

Con riferimento al comma 2 è stato chiarito che si provvede ad un riallineamento delle disponibilità del fondo necessario per l'attuazione della delega per l'emanazione di decreti correttivi e integrativi in materia di riordino dei ruoli delle forze armate e delle forze di polizia di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 132/2018, agli oneri dei decreti legislativi che sono stati deliberati in data 24 settembre 2019 (Cfr. AG 118 e 119) Si tratta di una rimodulazione compensativa per il periodo 2019-2024, al fine di assicurare le risorse finanziarie a copertura dei provvedimenti di riordino attuativi della delega di cui all'art. 113/2018, comma 2, del DL n. 113/2018, che sono in corso di definizione. In particolare le deleghe per il riordino delle Forze di polizia e delle Forze armate prevedono i seguenti oneri indicati nelle relative relazioni tecniche:

(euro)

Anno	FF.PP.	FF.AA.	TOTALE
2019	51.271.542,00	9.427.750,00	60.699.292,00
2020	74.040.418,00	38.040.356,00	112.080.774,00

²³ Nelle Note della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia messe a disposizione della 5 Commissione (cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 197 del 08 ottobre 2019).

2021	73.733.539,00	39.238.419,00	112.971.958,00
2022	72.803.571,00	39.411.391,00	112.214.962,00
2023	88.601.187,00	47.700.840,00	136.302.027,00
2024	84.245.274,00	46.035.694,00	130.280.968,00
2025	85.861.093,00	33.127.924,00	118.989.017,00
2026	87.116.273,00	32.071.647,00	119.187.920,00
2027	84.254.642,00	34.649.316,00	118.903.958,00
2028	88.375.178,00	30.808.325,00	119.273.503,00

In ordine alla compensazione riferita dalla relazione tecnica tra le riduzioni nel periodo dal 2019 al 2024 e un corrispondente incremento della dotazione del Fondo per gli anni 2023-2024, è stato chiarito che la stessa faceva riferimento all'ammontare complessivo delle risorse già disponibili a legislazione vigente che risultavano di per sé sufficienti a garantire la copertura delle deleghe, ma non risultavano temporalmente allineate agli oneri effettivi dei provvedimenti.

In merito al comma 4 è stato confermato che la norma non presenta alcuna sovra-copertura degli oneri recati dalla stessa, tenuto conto della necessità di assicurare la compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento degli effetti fiscali e contributivi associati alle riduzioni indicate all'articolo 3, comma 2. È stato confermato, inoltre, la riducibilità del FISPE per gli anni 2023 e 2024, il quale presenta le necessarie disponibilità finanziarie precisando che tali effetti non sono evidenziati nel prospetto di riepilogo, in quanto lo stesso espone le annualità fino all'anno 2022.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che i commi 1 e 2 dispongono la rideterminazione delle dotazioni del fondo istituito dall'articolo 35 del DL n. 113/2018 per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate attuativi della delega contenuta nel medesimo decreto legge (articolo 1, comma 2). Tale rideterminazione appare conforme a quanto rappresentato negli schemi di decreti legislativi di riordino attualmente all'esame delle Camere (*Cfr.* AG 118 e 119) e nelle relative relazioni tecniche. Non si formulano pertanto osservazioni, anche alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso il Senato.

Nulla da osservare, altresì, con riferimento alla rideterminazione delle dotazioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (comma 3) essendo l'onere limitato agli stanziamenti previsti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 4, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti sia dall'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, sia dal rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura complessivamente pari a 6,5 milioni di euro per il 2019, a 4,5 milioni di euro per il 2020, a 3,3 milioni di euro per il 2021, a 3,8 milioni di euro per il 2022, a 17 milioni di euro per il 2023 e a 11 milioni di euro per il 2024, tramite le seguenti modalità:

a) quanto a 8 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per il 2020, a 6 milioni di euro per il 2021 e a 7 milioni di euro per il 2022, mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla riduzione del citato Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere, come disposta, per gli importi testé richiamati, dal comma 2 del medesimo articolo 3;

b) quanto a 17 milioni di euro per il 2023 e a 11 milioni di euro per il 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento alla prima modalità di copertura, si rileva preliminarmente che gli importi ivi indicati risultano lievemente superiori all'onere oggetto di copertura, giacché l'impatto della riduzione del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere indicata in termini di saldo netto da finanziare determina effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a causa delle minori entrate tributarie e contributive generate dalla mancata destinazione delle risorse del Fondo alle finalità per le quali il Fondo era stato originariamente istituito, vale a dire la copertura di spese afferenti il personale.

Con riferimento invece alla seconda modalità di copertura, essendo l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica riferito ad annualità successive a quelle ricomprese nell'ambito del bilancio di previsione attualmente all'esame del Parlamento, appare necessario che il Governo confermi la capienza del Fondo medesimo per gli anni 2023 e 2024.

ARTICOLO 3, commi 6 e 7

Lavoro straordinario del personale impegnato nell'operazione "Strade sicure"

La norma autorizza la spesa di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnato nell'operazione "Strade sicure"²⁴ (comma 6).

Si rammenta che l'art. 1, comma 688, della legge n. 205/2017, al fine di garantire la prosecuzione del piano di impiego²⁵ delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (c.d. "Operazione strade sicure") e nel controllo del territorio in Campania²⁶ (c.d. "Operazione terra dei fuochi"), ha prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2019 l'impiego di 7.050 unità di personale delle Forze armate. Ai fini dell'attuazione della disposizione in riferimento è stata autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale militare²⁷ e di euro 2.463.203 per il personale di polizia²⁸.

L'articolo 27 del DL n. 32/2019 (c.d. decreto "sblocca cantieri") ha inoltre disposto l'incremento di 15 unità del suddetto contingente, fino al 31 dicembre 2019, per il presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017; per un onere pari ad euro 418.694 per il 2019.

Si rammenta altresì, che l'art. 10 del DL n. 53/2019 (DL sicurezza bis) ha previsto a partire dal 20 giugno e fino al 14 luglio 2019, l'incremento di 500 unità del summenzionato contingente di personale militare per le esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade di Napoli. A tal fine è stata autorizzata la spesa di euro 1.214.141 euro per il 2019.

Agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del D.lgs. n. 668/2010 e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento (comma 7).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti												

²⁴ Da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, comma. 688, della legge n. 205/2017.

²⁵ Di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del DL n. 78/2009.

²⁶ Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL n. 136/2013.

²⁷ Di cui all'art. 24, comma 74 del DL n.78/2009

²⁸ Di cui all'art. 24, comma 75 del DL n.78/2009.

Compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate (comma 6)	4,65				4,65				4,65			
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate – effetti riflessi (comma 6)					2,25				2,25			
Minori spese correnti												
Riduzione fondo a disposizione del Ministero della difesa (comma 7, lettera a)	3,74				3,74				3,74			
Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente del Ministero della difesa (comma 7, lettera b)	0,91				0,91				0,91			

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto del **comma 6** e reca le seguenti precisazioni. Viene in particolare evidenziato che l'articolo 6, del DPR n. 40/2018, concernente il recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio normativo ed economico 2016-2018" ha rimodulato, in rialzo, i compensi orari per lavoro straordinario del personale militare fino al grado di capitano. A fronte di ciò, la media ponderata dell'importo orario pro capite per lavoro straordinario spettante al personale impiegato [di cui la gran parte è truppa] nell'attività della quale si tratta [Strade sicure] è salita da euro 12 a euro 12,63. Conseguentemente, la **tabella** che segue, allegata alla presente RT, di quantificazione degli oneri discendenti dalla norma di cui trattasi, considerando tutti gli incrementi determinati dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 32/2019, e dall'articolo 10 del DL n. 53/2019, è calibrato rispetto al costo medio aggiornato nei termini sopra rappresentati. D'altra parte, il medesimo importo medio di euro 12,63 è stato già utilizzato nella RT [bollinata] al citato decreto-legge n. 53 del 2019, ai fini della quantificazione degli oneri discendenti dall'articolo 10 per l'esigenza delle Universiadi di Napoli 2019.

(euro)

Proposta incremento – E.F. 2019 – secondo semestre (dalle attuali 14, 5 ore a 21 ore)

Impiego fuori sede									
Autorizzazione	Compenso lavoro straordinario (valore medio)	Incremento monte ore mensile pro-capite	Durata periodo considerato	Totale incremento annuo pro-capite	Contingente personale	Totale	IRAP a carico AD	Irap	Totale oneri
Art. 1, comma 688, legge 205/2017	12,63	6,5	180	492,57	5.200	2.561.364	619.850	217.716	3.393.930
Art. 27, DL 32/2019	12,63	6,5	180	492,57	15	7.389	1.733	628	
Art. 10, DL 53/2019 (Universiadi Napoli 1-14 luglio 2019)	12,63	6,5	14	41,05	500	20.524	4.967	1.745	27.235
Totale					5.715	2.589.279	626.605	220.088	3.435.570
Impiego in sede									
Autorizzazione	Compenso lavoro straordinario (valore medio)	Incremento monte ore mensile pro-capite	Durata periodo considerato	Totale incremento annuo pro-capite	Contingente personale	Totale	IRAP a carico AD	Irap	Totale oneri
Art. 1, comma 688, legge n. 205/2017	12,63	6,5	180	192,57	1.850	911.255	220.524	77.457	1.209.235
Totale					1.850	911.255	220.524	77.457	1.209.235
Totale onere									4.645.204

Con riferimento al comma 7, la relazione tecnica ribadisce che alla copertura degli oneri stimati, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108, sul fondo di cui all'articolo 613 del D.lgs. n. 66/2010, e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009.

Nel **corso dell'esame presso il Senato** il Governo²⁹, con riferimento alla copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo cd. "a disposizione" della Difesa e del fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009, ha confermato la sussistenza delle disponibilità e l'assenza di impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in

²⁹ Nelle Note della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia messe a disposizione della 5 Commissione (cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 197 del 08 ottobre 2019).

prima lettura al Senato riguardo all'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 7 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di 4.645.204 euro per il 2019 introdotta dal precedente comma 6, che stanziava le risorse occorrenti al pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impiegato nell'operazione "Strade sicure" nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

In particolare, ai suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, quanto a euro 3.737.108, mediante la riduzione del "Fondo per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate", di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il Codice dell'ordinamento militare) e, quanto a euro 908.096, tramite la riduzione del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con riferimento al Fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si rileva che - sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato - è risultato che, per effetto dell'adozione del presente decreto-legge, sul Fondo medesimo sono state impegnate risorse pari ad euro 3.737.108, che corrispondono alla dotazione integrale del Fondo stesso. Ciò posto appare pertanto necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo integrale della dotazione del Fondo in esame non comprometta la possibilità di far fronte ad eventuali deficienze di altri capitoli relativi alle forze armate.

Con riferimento invece al Fondo di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, si rammenta che tale ultima disposizione prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Tanto premesso, si evidenzia che - sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato - è risultato che per effetto dell'adozione del presente decreto-legge sul Fondo medesimo sono state impegnate risorse pari ad euro 908.096, che costituivano la capienza residua dello stanziamento iniziale del Fondo medesimo per l'anno 2019, pari complessivamente a 28 milioni di euro.

Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non comprometta la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata.

ARTICOLO 3-bis

Incremento del Fondo per il riordino dei ruoli del personale militare e di polizia e riduzione dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

La norma, introdotta al Senato, incrementa di euro 60.500.000 annui a decorrere dal 2020 il Fondo, istituito dall'articolo 35 del DL n. 113/2018, per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (comma 1).

Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmini di spesa degli stati di previsione come indicate nell'Elenco 1 allegato al presente decreto³⁰.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo**.

La **relazione tecnica** allegata all'emendamento che ha introdotto la norma si limita a descrivere la stessa. Per quanto attiene all'utilizzo, a fini di copertura, delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto, la RT afferma che si tratta di riduzioni di spesa per acquisto di beni e servizi dei capitoli delle forze armate e delle forze di polizia che sono interessate al provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere, il cui fabbisogno viene, conseguentemente, rideterminato.

³⁰ Per la consultazione dell'Elenco 1 si rinvia al testo del provvedimento in esame

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità del previsto stanziamento annuo, si evidenzia che la RT non fornisce indicazioni riguardo agli elementi sottostanti la determinazione di tale importo e riguardo alla sostenibilità delle riduzioni di spesa previste a fini di copertura rispetto alle esigenze connesse alle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. In ordine a quest'ultimo profilo andrebbero acquisiti elementi di valutazione, anche al fine di escludere l'eventualità che si manifestino successive esigenze di finanziamento per far fronte ai relativi fabbisogni. Ciò anche in considerazione del carattere permanente dell'onere coperto con le predette modalità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 3-*bis*, nel disporre l'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, nella misura di 60,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Al riguardo, si rammenta preliminarmente che un siffatto meccanismo, per quanto non pienamente conforme al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, è già stato utilizzato dal Governo, da ultimo per la copertura di parte degli oneri recati dal decreto-legge n. 124 del 2019, in corso di conversione³¹.

Ciò posto, da un lato si evidenzia che, essendo le riduzioni degli stanziamenti di bilancio riferite esclusivamente ad aggregati contabili costituiti dalle missioni e dai programmi di spesa, come rappresentato nell'elenco 1 allegato al provvedimento in esame, risulta per tal via in sostanza preclusa la possibilità di riscontrare nel dettaglio i singoli capitoli di spesa e le sottostanti autorizzazioni legislative interessati dalle predette riduzioni, con ciò impedendo la puntuale

³¹ Si veda l'articolo 59, comma 3, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220).

verifica in sede parlamentare circa la riconducibilità delle risorse accantonate alle diverse categorie di spesa tipizzate dalla vigente disciplina contabile, vale a dire ai fattori legislativi, all'adeguamento al fabbisogno ovvero agli oneri inderogabili, i quali ultimi dovrebbero in linea di principio considerarsi esclusi, stante la natura obbligatoria delle prestazioni cui gli stessi sono generalmente preordinati, dall'ambito di applicazione del descritto meccanismo di riduzione. In ordine a tali problematiche, andrebbero pertanto acquisiti elementi di maggiore informazione da parte del Governo.

Dall'altro lato, appare comunque necessario acquisire un chiarimento del Governo sia in ordine alla concreta possibilità per le amministrazioni coinvolte di conseguire i previsti risparmi di spesa, sia in merito alla circostanza che il raggiungimento dei predetti obiettivi di risparmio non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse in questione.

ARTICOLO 3-ter

Sostituzione delle tabelle B e C al D.lgs. n. 217/2005 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La norma, introdotta al Senato, reca modifiche alle tabelle B e C³² allegate al D.lgs. n. 217/2005 recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispettivamente riferite alla descrizione di qualifiche e/o dei ruoli e correzioni alle misure economiche di alcune qualifiche del medesimo Corpo.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo**.

La **relazione tecnica** allegata all'emendamento che ha introdotto la norma afferma che questa apporta modifiche alle tabelle relative alla descrizione di qualifiche e/o dei ruoli e correzioni alle misure economiche di alcune qualifiche intervenute a seguito delle previsioni del d.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, di integrazione e correzione al decreto legislativo d.lgs. n. 217/2005. Tali modifiche, determinate esclusivamente da meri errori materiali di trascrizione, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

³² Per la consultazione delle tabelle Be C si rinvia al testo del provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale le modifiche apportate alle tabelle B e C allegate al decreto legislativo recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono finalizzate ad apportare delle correzioni ad errori materiali: andrebbe peraltro acquisita conferma che la correzione di tali errori non sia comunque suscettibile di incidere su aspetti retributivi o di presentare comunque implicazioni di carattere finanziario.

ARTICOLO 4

Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture

La norma, modificata dal Senato, istituisce, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e alle dirette dipendenze del Ministro, la Struttura tecnica per il controllo interno, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato (comma 1). Ferme restando le competenze dei Capi Dipartimento, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la Struttura di cui al comma 1 svolge le attività specificamente individuate dalla norma. La Struttura, in particolare vigila e svolge verifiche di *audit* interno, anche a campione, sulla conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle specifiche direttive del Ministro (comma 2).

In deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture, alla Struttura tecnica di sono assegnate quindici unità di personale di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti (comma 3). In aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti (comma 4). Il Ministero delle infrastrutture è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati con DPCM. I suddetti regolamenti sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvede, quanto ad euro 400.000 per

il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente riferito al Ministero delle infrastrutture relativo al bilancio triennale 2019-2021, quanto ad euro 1,5 milioni per il 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate da tariffe per operazioni in materia di motorizzazione previste dall'articolo 1, comma 238, della legge n. 311/2004 (comma 6).

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 6-bis che novella il comma 1 e il comma 17 dell'art. 12 del DL n. 109/2018, al fine di prevedere che:

- l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali promuova e assicuri la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali (comma 6-bis, lettera a).

L'art. 12, comma 1, secondo periodo, del DL n. 109/2018, nel testo vigente assegna alla summenzionata Agenzia il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali;

- gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente (comma 6-bis, lettera b).

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Maggiori spese correnti												
Istituzione struttura tecnica per il controllo interno del MIT – assunzione a tempo determinato di personale (commi 1-4)	0,40	1,50			0,40	1,50			0,40	1,50		
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Istituzione struttura tecnica per il controllo interno del MIT – assunzione a tempo determinato di personale – effetti riflessi (commi 1-4)					0,19	0,73			0,19	0,73		
Minori spese correnti												

Riduzione tabella A MIT (comma 6)	0,40				0,40				0,40			
Maggiori entrate extra tributarie												
Utilizzo quote entrate derivanti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione (comma 6)		1,50										
Minori spese correnti												
Mancata riassegnazione delle entrate derivanti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione (comma 6)						1,50				1,50		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che, quanto alle spese di funzionamento della Struttura di missione, esse sono quantificate, in via prudenziale, applicando una percentuale pari al 4 per cento al totale del costo del personale, considerato che detta Struttura opererà nei locali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siti in Roma. Inoltre, al fine di determinare gli oneri derivanti dalle attività ispettive, è stato considerato che le ispezioni effettuate presso gli uffici della sede centrale non comportino oneri specifici, in quanto l'attività del personale ispettivo sarà svolta nel corso dell'ordinario orario di ufficio.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalle ispezioni effettuate presso gli uffici periferici, gli stessi sono stati quantificati in circa 15.000 euro all'anno, ipotizzando circa 28 ispezioni all'anno (pari al 21 per cento del numero di sedi periferiche), effettuate mediante l'impiego di 2 unità di personale per ogni ispezione e suddividendo le stesse tra quelle effettuate presso le sedi raggiungibili con ritorno in giornata (50 per cento) con rimborso dei soli costi di viaggio e di vitto e quelle effettuate presso sedi raggiungibili con rientro il giorno successivo (50 per cento), con rimborso anche delle spese di alloggio.

Nelle seguenti tabelle è indicato il dettaglio dei valori considerati ai fini della quantificazione degli oneri finanziari, con evidenziazione di quelli relativi alle attività ispettive.

(euro)

	Unità	Emolumenti				Oneri Amministrazione			Totale	Totale competenze fisse annue unitario	Trattamento accessorio comprensivo oneri*	Totale competenze fisse -Onere annuo	Totale trattamento accessorio Onere Annuo
		Stipendio	13^	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP					
						24,20%	5,68%	8,50%					
Terza Area – Fascia I	12	22.291,78	1.857,65	3.238,00	27.387,43	6.627,76	1.555,61	2.327,93	10.511,30	37.898,73	1.459,64	454.784,71	17.515,68
TOTALE											472.300,39		
	Unità	Retribuzione base – valore annuo lordo	Retribuzione posizione fissa – valore annuo	Retribuzione posizione variabile – Valore annuo	Retribuzione di risultato – valore annuo	Totale retribuzione annua							
Retribuzione dei dirigenti con incarico di prima fascia – liv. A	1	55.812,90	36.299,70	72.000,00	10.364,06	174.476,66	66.376						240.852,66

La relazione tecnica non considera le modifiche apportate alla norma nel corso dell'esame al Senato (modifiche al comma 5 e introduzione del comma 6-*bis*).

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti durante l'esame del provvedimento presso il Senato, in particolare riguardo alla quantificazione delle spese di funzionamento, commisurate al 4 per cento della spesa di personale.

Per quanto attiene tuttavia al comma 6-*bis* introdotto dal Senato, si osserva che lo stesso prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – soggetto incluso nel perimetro della p.a. ai fini del conto economico consolidato - promuova e assicuri la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, laddove la norma vigente (L'art. 12, comma 1, secondo periodo, del DL n. 109/2018), assegna alla stessa Agenzia il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Andrebbe in proposito acquisito un chiarimento circa l'effettiva portata delle modifiche in esame e la conseguente eventuale rimodulazione delle competenze in materia di sicurezza ferroviaria ed autostradale tra i diversi soggetti pubblici, anche al fine di verificare le relative implicazioni di carattere finanziario.

Ciò anche in considerazione del fatto che, a fronte di una diversa declaratoria delle competenze dell'Agenzia, che sembrerebbero per taluni profili meno estese o meno dirette di quelle attuali, la norma non modifica (rafforzandole) quelle di altri soggetti eventualmente competenti in materia né interviene sulle relative dotazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 6 prevede alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari complessivamente a 400.000 euro per l'anno 2019 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

In particolare, si evidenzia che la copertura dell'importo di 400.000 euro per l'anno 2019 è effettuata mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al triennio 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità, mentre alla copertura dell'importo di 1,5 milioni

di euro per l'anno 2020 si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004. A tale ultimo proposito, si rammenta che detta disposizione ha definito gli importi relativi alla quota delle maggiori entrate, derivanti dall'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione previsto dalla medesima disposizione, oggetto di riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti³⁴. Al riguardo, andrebbe acquisito un chiarimento del Governo in ordine al fatto che la citata riduzione delle risorse di cui la normativa vigente prevede la riassegnazione al predetto Ministero non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di finalità eventualmente già programmate a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 5

Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

La norma riformula l'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 300/1999. La formulazione previgente stabiliva l'articolazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in un numero non superiore a sei direzioni generali, coordinate da un Segretario generale. La nuova formulazione, invece, prevede la presenza di un numero massimo di due Dipartimenti. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dal nuovo modulo organizzativo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata, pertanto, nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale, in luogo di otto, e quarantotto posizioni di livello non generale, in luogo di cinquantatre, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

Entro 45 giorni è adottato con DPCM il regolamento di organizzazione del Ministero al fine di adeguarlo alle norme introdotte con l'articolo 5 in esame (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, evidenzia preliminarmente che al fine di assicurare l'invarianza finanziaria devono essere sterilizzati i maggiori oneri derivanti dall'istituzione dei posti di funzione di Capo del Dipartimento in luogo del Segretario generale e dall'istituzione di un nuovo posto funzione di livello

³⁴ La quota da riassegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene ridotta, per l'anno 2020, da 7.309.900 euro a 5.809.900 euro.

dirigenziale generale. La compensazione è disposta mediante la soppressione cinque posti di funzione dirigenziale di livello non generale, individuati nell'attuale dotazione organica. Ai fini della quantificazione la relazione tecnica specifica il costo lordo³⁵ per l'amministrazione per le seguenti figure dirigenziali:

- Segretario generale - 297.365,39 euro;
- Dirigente generale (costo medio) - 279.211,31 euro;
- Dirigente di seconda fascia - 130.000 euro;
- Capo di Dipartimento - 301.443,29 euro.

Utilizzando i valori sopra indicati si ottiene un costo della dotazione organica previgente pari a 9.141.844,56 euro (1 Segretario generale, 7 Dirigenti generali e 53 Dirigenti non generali) e della dotazione organica rideterminata in base alle presenti norme pari a 9.076.577,07 euro (2 Capi Dipartimento, 8 Dirigenti generali e 48 Dirigenti non generali).

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 6

Disposizioni urgenti sull'organizzazione del MIUR

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 345, della legge n. 145/2018 (Bilancio per il 2019) aveva disposto l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di due posti di livello dirigenziale generale. L'intervento era finalizzato ad una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal MIUR, nonché al potenziamento della tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia. In proposito si rammenta che la RT allegata alla legge n. 145/2018, aveva quantificato maggiori oneri per la finanza pubblica in euro 450.000 annui a decorrere dal 2019, senza indicare dati e parametri alla base della stima indicata.

La norma modifica l'articolo 1, comma 345, della legge n. 145/2018, riducendo di un posto la dotazione organica dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'istruzione (MIUR). Viene previsto, inoltre, che il medesimo Ministero provveda ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del D.L. n. 86/2018³⁶, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero.

³⁵ La relazione tecnica riporta tabelle che indicano le singole componenti del trattamento economico delle figure dirigenziali che saranno elencate nel seguito del testo della scheda.

³⁶ L'articolo 4-*bis* sopra richiamato prevede l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, tramite con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio

Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica in ordine alla soppressione di un posto nella dotazione organica dei dirigenti di livello generale del MIUR a livello centrale - mediante la modifica dell'articolo 1, comma 345, della Legge n. 145/2018 che aveva incrementato di due posti la medesima dotazione organica del MIUR – afferma che la norma in esame, comportando una riduzione della dotazione organica, è priva di oneri finanziari e determina un'economia di spesa, a vantaggio dell'erario, che si realizzerà solo nel momento della nuova riorganizzazione.

La dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale del detto dicastero di cui al D.P.C.M. n. 47/2019, viene conseguentemente rideterminata in complessivi 28 posti di funzione.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 7

Continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

La norma stabilisce che il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** evidenzia che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri considerato il carattere meramente ordinamentale della disposizione che, in ogni caso, è destinata a spiegare i suoi effetti entro il corrente anno 2019.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

dei ministri. Tali decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e, inoltre, su di essi il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.